

proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale. (1885)

SANDRINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982, che reca disposizioni per le cooperative edilizie. (1676)

SCIALOJA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni. (1650)

DUDAN. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione dei porti franchi; (1811)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, che istituisce l'Azienda dei Magazzini generali di Fiume. (1861).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1928-29.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione sul bilancio del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1928-29, ha facoltà di parlare l'onorevole D'Ambrosio.

D'AMBROSIO. Onorevoli camerati. Ho voluto esaminare attentamente il primo bilancio del Ministero delle corporazioni e la pregevole relazione del collega Solmi, dalla quale dichiaro francamente che sono costretto a dissentire in vari punti.

Riconosco esatto ciò che dice l'onorevole relatore, e che affermò recentemente il Capo del Governo: che cioè lo Stato corporativo italiano è da due anni ormai in piena azione; si perfezionerà, si completerà, si modificherà senza dubbio; ma come essenza giuridica, come carattere immanente, è già nato, è già completo, è definito dalla legge: e noi vogliamo augurare che esso sia veramente un provvido strumento di progresso, un presidio di pace sociale, una base di fecondi risultati.

Mezzi e funzioni. — Ora se tutto ciò è e deve essere lo stato corporativo, non possiamo dissimulare la nostra profonda meraviglia nel considerare il bilancio del Ministero delle corporazioni, il cui ammontare complessivo raggiunge appena i due milioni. E se da questa cifra si tolgono gli stipendi, le indennità e gli assegni del limitato personale, resta assai poco per le funzioni di vigilanza, di controllo, di cultura e per tutte le altre attività indispensabili di un Ministero, che, secondo le affermazioni dello stesso onorevole relatore, dovrebbe avere compiti così vasti e complessi, funzioni così numerose e delicate, che bisogna davvero rivolgere un elogio sentito all'insigne ministro ed al suo fedele e valoroso collaboratore, se sono riusciti finoggi a contenere il bilancio in limiti così ristretti ed evidentemente inadeguati all'azione sempre più vasta che sarà necessario spiegare in avvenire.

Non v'ha dubbio che le condizioni del bilancio dello Stato sono tali da non consentire larghezza di stanziamenti ed aumenti eccessivi di spese, ma appare evidente che la geniale creazione del Capo del Governo, affinché possa consolidarsi sempre più su basi granitiche e adeguatamente affermarsi e svilupparsi, debba trovare sicura rispondenza nel costante sviluppo dell'organo centrale che deve seguire, controllare, vigilare il nuovo ordinamento corporativo.

Risulta dal bilancio preventivo di questo anno che, dato assetto organico agli uffici del nuovo Dicastero, a completarne l'autonomia di gestione, sono state stralciate dal bilancio del Ministero delle finanze (nel quale in via provvisoria, furono comprese, per l'iniziale funzionamento della nuova Amministrazione) a cominciare dal presente esercizio finanziario 1928-29, le spese che per i servizi delle corporazioni furono iscritte nella previsione delle finanze per l'esercizio 1927-28.

Tali spese, che per il decorso esercizio ammontavano complessivamente a 2,035,860 lire, ascendono quest'anno in complesso a lire 2,245,000, con un aumento di poco più di lire 200,000. E tenendosi conto che lo stanziamento del decorso anno venne ridotto a lire 1,635,000 col Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2029, ne risulta che l'esercizio 1928-29 ha una maggiore spesa complessiva di lire 610,000. Da tale somma bisognerà detrarre lire 155,000 complessive iscritte ai capitoli 4, 10 e 11, che non costituiscono onere definitivo a carico dello Stato, ma anticipazione a norma dell'articolo 4 del Regio